

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) E L'ASSOCIAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO CARIGNANO ONLUS

L'anno dumilaundici addì ventitre del mese di luglio nella sala consiliare della residenza comunale.

TRA

Il Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE partita Iva n° 02371670015 e codice fiscale n° 85003030013 in persona del Sig. ALESSANDRIO FILIPPA nato a PANCALIERI il 9 LUGLIO 1961 – Sindaco - domiciliato per la carica in CASTAGNOLE PIEMONTE, via Roma n° 2 il quale compare nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante

E

L'Associazione Progetto Cultura e Turismo Onlus – codice fiscale 94038410018 con sede in Carignano – Via Madonnina 6 rappresentato dal Sig. Paolo CASTAGNO nato a Carignano (TO) il 18.04.1962 – che compare nel presente atto in qualità di responsabile dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

E' oggetto della presente convenzione la regolamentazione dell'organizzazione di visite guidate onde promuovere, ai fini turistici, il territorio del Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) e le sue opere d'arte.

ART. 2 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune dovrà:

- a) fornire collaborazione mediante volontari all'Associazione in occasione di iniziative promosse dall'amministrazione comunale, aventi pari oggetto e gestite dall'Associazione stessa;
- b) riservare, a richiesta, da inoltrare almeno 10 giorni prima dell'evento, spazi ove effettuare comunicazioni di eventi o iniziative che l'Associazione dovesse organizzare per il fine sopra citato;
- c) stabilire che le visite guidate da parte dell'Associazione sono gratuite. Qualora da parte dei visitatori venissero fatte offerte, le offerte stesse andranno a favore dell'Associazione a titolo di parziale rimborso per le spese di segreteria.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà:

- a) ritirare e custodire copia delle chiavi degli immobili da visitare, sottoscrivendo verbale di consegna;
- b) organizzare visite guidate nel territorio comunale al fine di valorizzare il territorio, nonché di monumenti su di esso territorio insistenti.

Inoltre avrà facoltà:

- a) di richiedere, direttamente, previa comunicazione al Comune stesso, che deve approvare la richiesta o a mezzo del Comune stesso, contributi della Regione Piemonte, Provincia, Enti Locali, nonché ad istituti o fondazioni bancarie o soggetti privati per i fini di cui alla presente convenzione;
- b) di partecipare a bandi per progetti specifici.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO.

La presente convenzione avrà durata di () anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, una sola volta, per lo stesso periodo, qualora:

- a) la normativa alla data della scadenza lo permetta;
- b) l'Associazione avrà soddisfatto l'Amministrazione Comunale, soddisfazione che dovrà risultare da verbale redatto da un rappresentante del Comune e uno dell'Associazione.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

L'Associazione sarà responsabile della gestione completa dell'attività oggetto della presente convenzione e del suo buon andamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di monitorare e verificare, in qualsiasi momento l'efficacia del servizio, concordando con l'associazione, eventuali variazioni e modifiche alle modalità operative del servizio stesso.

ART. 6 – RECESSO

Ognuna delle parti potrà recedere dal vincolo di cui alla presente convenzione previo avviso all'altra parte almeno 120 giorni prima, salvo caso di scioglimento dell'Associazione.

In caso di recesso nulla è dovuto da parte del recedente.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione si farà ricorso ad un collegio arbitrale che sarà composto da n. 3 membri, di cui uno nominato dall'Associazione, uno del Comune ed il presidente dai 2 arbitri. In caso di mancato accordo dei 2 componenti sulla nomina a Presidente, verrà richiesto nome al Prefetto della Provincia di Torino.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86 e s.m.i. ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91.

ART. 09 – NORME DI RIFERIMENTO.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti nonché alle disposizioni di cui al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco ALESSANDRO FILIPPA



Il Responsabile dell'Associazione Progetto Cultura e Turismo Carignano Onlus

Sig. PAOLO CASTAGNO


